

Prova a carico dell'ufficio per i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022

di [Enzo Di Giacomo](#)

Pubblicato il 30 Gennaio 2023


In caso di avviso di **accertamento** l'**amministrazione finanziaria** deve **provare le violazioni contestate**, con la conseguenza che il Giudice tributario fonda la decisione sugli **elementi di prova che emergono nel giudizio** e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente.

Quanto precede conferma che la **norma** contenuta nella legge di Riforma della Giustizia e del Processo tributario ha natura processuale ed è **applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022**, data di entrata in vigore della legge.

Sull'**onere della prova**, così come novellato dall'art. 7 D.lgs n. 546/1992, la sentenza in commento recepisce in pieno quanto introdotto dal Legislatore con l'art. 6 Legge n. 130/2022, ponendo **a carico dell'Agenzia delle entrate il fatto di provare la pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo**.

Prova a carico dell'Ufficio: la novità della legge di riforma

Com'è noto l'art. 6 della [legge 130/2022](#) recante "*Disposizioni in materia di giudizio e di processo tributario*", ha introdotto il comma 5-bis all'art. 7 D. lgs n. 546/1992 stabilendo che **l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato dal contribuente**, mentre **il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente** a dimostrare, in modo puntuale.



La natura processuale discende, in primo luogo, dalla stessa lettera della norma, la quale fa espresso riferimento alla prova in giudizio *"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato"*, poi alla sua collocazione sistematica nell'ambito della normativa sul giudizio tributario ed, infine, dal fatto che il Legislatore, quando ha voluto decorrenze diverse rispetto alla data di entrata in vigore della L.130/22, lo ha esplicitamente detto, come ad esempio nell'art. 4-bis (competenza giudice monocratico) che si applicherà ai ricorsi notificati dal 1.1.2023

Nel caso di richiesta di rimborso, recita l'ultima parte del nuovo art. 7, spetta comunque al contribuente f

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento